

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 6 ottobre 1988, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi	
	Portogallo	Paesi terzi
0709 90 60	0,00	117,24
0712 90 19	0,00	117,24
1001 10 10	26,28	171,35 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
1001 10 90	26,28	171,35 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
1001 90 91	0,00	123,61
1001 90 99	0,00	123,61
1002 00 00	31,08	106,12 ⁽³⁾
1003 00 10	24,80	116,00
1003 00 90	24,80	116,00
1004 00 10	81,09	45,51
1004 00 90	81,09	45,51
1005 10 90	0,00	117,24 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1005 90 00	0,00	117,24 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1007 00 90	19,45	127,67 ⁽³⁾
1008 10 00	24,80	29,59
1008 20 00	24,80	91,70 ⁽³⁾
1008 30 00	24,80	0,00 ⁽³⁾
1008 90 10	(⁽³⁾)	(⁽³⁾)
1008 90 90	24,80	0,00
1101 00 00	6,16	185,79
1102 10 00	57,02	162,08
1103 11 10	53,93	278,78
1103 11 90	7,20	200,11

(¹) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(²) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(³) Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

(⁴) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

(⁵) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(⁶) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

(⁷) All'importazione del prodotto della sottovoce 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.